

Convenuto: Comitato economico e sociale europeo (CESE) (rappresentanti: inizialmente M. Bermejo Garde, poi M. Arsène, agenti, assistiti dall'avv. A. Dal Ferro)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: F. Díez Moreno, agente)

Oggetto

Annullamento, da un lato, dell'avviso di posto vacante n. 73/07 concernente il posto di segretario generale presso la segreteria del CESE, pubblicato nelle edizioni in lingua inglese, francese e tedesca della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del 28 dicembre 2007 (GU C 316 A, pag. 1) e, dall'altro, del corrigendum al suddetto avviso di posto vacante pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del 30 gennaio 2008 (GU C 25 A, pag. 19) nelle edizioni in lingua inglese, francese e tedesca.

Dispositivo

- 1) L'avviso di posto vacante n. 73/07, concernente un posto di segretario generale presso la segreteria del Comitato economico e sociale europeo (CESE), pubblicato il 28 dicembre 2007, come rettificato il 30 gennaio 2008, è annullato.
- 2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 116 del 9.5.2008.

Sentenza del Tribunale 24 marzo 2011 — Freistaat Sachsen e a./Commissione

(Cause riunite T-443/08 e T-455/08) (¹)

«Aiuti di Stato — Aiuto a favore dell'aeroporto di Leipzig-Halle — Finanziamento degli investimenti relativi alla costruzione della nuova pista sud — Decisione che dichiara l'aiuto compatibile con il mercato comune — Ricorso di annullamento — Mancanza di interesse ad agire — Irricevibilità — Nozione di impresa — Nozione di attività economica — Infrastruttura aeroportuale»

(2011/C 145/38)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Freistaat Sachsen (Germania) e Land Sachsen-Anhalt (Germania) (rappresentante: U. Soltész, avvocato) (causa T-443/08); Mitteldeutsche Flughafen AG (Leipzig, Germania) e Flughafen Leipzig-Halle GmbH (Leipzig) (rappresentante: M. Núñez-Müller, avvocato) (causa T-455/08)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Gross, B. Martenczuk e E. Righini, agenti)

Parti intervenienti a sostegno delle ricorrenti: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma e B. Klein, agenti); e

Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen eV (ADV) (rappresentante: L. Giesberts, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 23 luglio 2008, 2008/948/CE, relativa alle misure previste dalla Germania a favore di DHL e dell'aeroporto di Lipsia/Halle (GU L 346, pag. 1).

Dispositivo

- 1) Le cause T-443/08 e T-455/08 sono riunite ai fini della sentenza.
- 2) Il ricorso nella causa T-443/08 è irricevibile.
- 3) L'art. 1 della decisione della Commissione 23 luglio 2008, 2008/948/CE, relativa alle misure previste dalla Germania a favore della DHL e dell'aeroporto di Leipzig-Halle, è annullato in quanto fissa in EUR 350 milioni l'importo dell'aiuto di Stato che la Repubblica federale di Germania intende concedere all'aeroporto di Leipzig-Halle per la costruzione di una nuova pista sud e delle relative infrastrutture aeroportuali.
- 4) Il ricorso nella causa T-455/08 è per il resto respinto.
- 5) Il Freistaat Sachsen e il Land Sachsen-Anhalt sono condannati a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nella causa T-443/08.
- 6) La Mitteldeutsche Flughafen AG e la Flughafen Leipzig-Halle GmbH sono condannate a sopportare le proprie spese.
- 7) La Commissione è condannata a sopportare le proprie spese esposte nella causa T-455/08.
- 8) La Repubblica federale di Germania e l'Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen eV (ADV) sopporteranno le proprie spese nelle cause T-443/08 e T-455/08.

(¹) GU C 237 del 20.12.2008.

Sentenza del Tribunale 29 marzo 2011 — Portogallo/Commissione

(Causa T-33/09) (¹)

«Mancata esecuzione di una sentenza della Corte che constata un inadempimento di uno Stato — Penalità — Domanda di pagamento — Abrogazione della normativa controversa»

(2011/C 145/39)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes e J. A. de Oliveira, agenti)